

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1464</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI, SODA**

Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici  
degli stranieri residenti in Italia

*Presentata il 1° agosto 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Rigore e integrazione costituiscono gli assi portanti della riforma dell'immigrazione e della condizione dello straniero in Italia recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286, del 1998, di seguito denominato « testo unico ».

Dal lato del rigore si iscrive la fermezza con la quale già si contrastano, e devono ancora più essere contrastati, gli ingressi clandestini e le organizzazioni criminali che vi si dedicano. Per la legalità e la sicurezza, decisivi sono i respingimenti alle frontiere e le espulsioni con rimpatrio. In questo campo, anche in collaborazione — tramite accordi bilaterali — con vari Paesi,

già si sono conseguiti risultati importanti a conferma dell'applicabilità e dell'efficacia del testo unico.

Dal lato dell'integrazione, oltre allo Stato, le regioni e gli enti locali, l'associazionismo e il volontariato stanno assumendosi rilevanti responsabilità nel territorio per attuare gli strumenti previsti dalla riforma e perseguire obiettivi di integrazione: lavoro, assistenza e previdenza, sanità, casa e cultura.

Rigore e integrazione dovranno ancora più marciare insieme. Dal loro intrecciarsi e crescere dipende il futuro desiderabile della stessa convivenza civile. Sono di ostacolo: criminalità, clandestinità e irre-

golarità; concorrono invece a promuoverlo nella sicurezza, politiche solidali di integrazione e amichevole convivenza.

Con lo stesso impegno con cui si persegue il contrasto della immigrazione clandestina si devono predisporre nuove opportunità per l'integrazione e ciò che va perseguito è un patto tra italiani e immigrati basato sul riconoscimento di diritti e doveri.

In questo senso, con la presente proposta di legge costituzionale si ritiene necessario, nell'alveo di quanto già prevede la riforma in materia di diritti di cittadinanza, porre all'ordine del giorno del Parlamento la questione dei diritti politici e del loro esercizio per cittadini stranieri regolarmente residenti che costituiscono, come da più parti è stato autorevolmente riconosciuto, una risorsa per il futuro della Nazione e dell'Europa.

Una nuova frontiera di diritti di partecipazione politica per gli stranieri regolari residenti suscita obiezioni e riserve di ordine politico, culturale e sociale e si scontra con situazioni di disagio.

Ma il persistere in negazioni o in forti limitazioni può incidere negativamente sul processo di integrazione, con gravi danni per le città dove già oggi è numerosa la presenza di persone diverse anche per lingua, religione e costumi.

Riconoscere diritti di partecipazione politica a cittadini stranieri in Italia significa promuovere l'allargamento della rappresentanza dei residenti nelle istituzioni locali e renderli partecipi alla vita politica: condizioni che possono risultare decisive per quella assunzione di responsabilità civiche necessaria per la stessa coesione sociale nelle comunità.

Confortano, in questa direzione, pronunciamenti della Corte costituzionale in favore di diritti di libertà, di riunione e di associazione — anche nei partiti politici — per tutti i residenti nel territorio nazionale. Si è dunque già assottigliato il muro di disparità che separa i cittadini italiani dagli stranieri residenti. Limiti e discriminazioni per nazionalità, quando si tratta di diritti primari universali non meno essenziali di quelli che la Costituzione già

riconosce a ogni persona residente — inviolabilità della libertà di manifestazione del pensiero, diritto al giudice naturale e ad agire in giudizio — risultano sempre meno condivisibili.

Nella prospettiva aperta anche dai pronunciamenti della Corte costituzionale si inserisce la proposta di legge che interviene a definire alcuni diritti di partecipazione politica per stranieri regolarmente residenti in Italia. Il diritto elettorale a livello locale, quelli di petizione alle Camere e di partecipazione ai *referendum* sulle materie degli enti locali, se riconosciuti a cittadini italiani — non costituirebbero certo una riduzione di *status* per i cittadini italiani, mentre potrebbero rappresentare uno stimolo importante per un processo di integrazione lungo il quale più ampio e intenso possa essere il concorso di tutti i cittadini residenti alla vita delle comunità.

E se nell'autogoverno risiede il futuro delle nostre città, non vi è dubbio che esso possa essere più compiutamente espresso e condiviso se, alle sue decisioni, potranno partecipare coloro che risiedono in un territorio al cui futuro sono interessati per le loro attese di vita.

In Italia già vi sono cittadini stranieri regolari residenti — quelli appartenenti all'Unione europea — ai quali sono riconosciuti i diritti politici che con la proposta di legge costituzionale si propongono per altri cittadini stranieri regolari residenti.

In questa direzione sono impegnati tutti i Paesi che hanno ratificato i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, e Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Spagna già hanno adottato norme costituzionali e leggi ordinarie in materia. E per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico, già prevede, per i cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno, il diritto di « partecipazione alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica

a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 ».

Affinché questa previsione legislativa si possa concretizzare, con la presente proposta di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione.

Con l'articolo 1 si prevede, per gli stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni, il diritto di voto e quello ad essere eletti nei consiglio comunali e provinciali e per altre elezioni locali.

Con l'articolo 2, si vuole rendere possibile agli stranieri regolarmente residenti la presentazione di petizioni alle Camere.

Con l'articolo 3, si prevede l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e sociali. Ciò in relazione al fabbisogno che il nostro mercato del lavoro ha manifestato nei confronti, in modo particolare, di talune figure professionali come gli infermieri.

Con l'articolo 4, si intenda far sì che stranieri regolarmente residenti possano partecipare ai *referendum* nelle materie delle autonomie locali.

Le modifiche costituzionali significative che si perseguono sono dettate dalla convinzione che superando disparità esistenti tra cittadini appartenenti alle stesse comunità locali in materia di diritti di partecipazione politica, per dare luogo via via a traguardi di uguaglianza, sarà consentita ai concittadini stranieri un'assunzione di responsabilità nella costruzione di una sempre più vasta e intensa coesione sociale, decisiva per l'integrazione e la convivenza. Perseguire queste mete significa partecipare alla definizione concreta di quella cittadinanza europea prevista nei Trattati sull'Unione europea, affinché essa contempra l'integrazione nella vita politica e sociale dei cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari che risiedono e lavorano in Italia e in Europa.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

*(Diritto di elettorato).*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

« Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza ».

## ART. 2.

*(Diritto di petizione).*

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 50 — Tutti i residenti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità ».

## ART. 3.

*(Accesso alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge può determinare le modalità ed i limiti per l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi sociali, con esclusione di quelli previsti nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa dello Stato ».

## ART. 4.

(*Referendum*).


1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

« Al *referendum* per le leggi in materia di autonomie locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare, secondo modalità stabilite dalla legge, anche tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana ».





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0010120\*